

CONVENZIONE FINANZIARIA

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA

e

L'ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE

- MEDIOCREDITO CENTRALE -



CONVENZIONE FINANZIARIA

ai sensi dell'articolo 26 della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977, modificato dall'articolo 6 della legge italiana n. 38 del 9 febbraio 1979, tra:

- il Governo della Repubblica del Guatemala, agente per il tramite del Ministero delle Finanze Pubbliche, (in seguito denominato Mutuatario), rappresentato da **Ariel Rivera Irías**

Ministro de Finanzas
da una parte,

e

- l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - ente di Diritto Pubblico, codice fiscale n. 00594040586, con sede in Via Piemonte 51, 00187 Roma, Italia (in seguito denominato Mediocredito centrale), rappresentato dal suo Presidente **Sig. Rodolfo Bampi**

dall'altra parte.

Premesso che

il Ministro del Tesoro del Governo della Repubblica Italiana, di concerto con il Ministro del Commercio con l'Estero, con decreto n. 290071 del 28 dicembre 1984, ha autorizzato il Mediocredito centrale a concedere al Governo del Guatemala un credito finanziario di US\$ 12.000.000 (dodicimilioni), alle seguenti condizioni:

- rimborso: 26 (ventisei) rate semestrali con quota capitale costante e primo rimborso a 30 (trenta) mesi da ciascun utilizzo;
- tasso di interesse: 2,50% (due e cinquanta per cento) nominale annuo, pagabile in semestralità posticipate a partire da ciascun utilizzo;

AR *PM*

- destinazione: finanziamento di beni e servizi italiani nell'ambito del "third telecommunications project".

Tutto ciò premesso

e considerato parte integrante della presente Convenzione, unitamente agli allegati, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Importo del credito finanziario

Il Mediocredito centrale concede al Mutuatario che accetta, un credito finanziario dell'importo massimo di US\$ 12.000.000 (dodicimilioni) alle condizioni e con le modalità appresso indicate.

Tale credito è destinato al finanziamento di beni e servizi italiani nell'ambito del "third telecommunications project".

L'inserimento dei contratti di fornitura nel credito dovrà essere autorizzato dalle competenti autorità italiane.

Il credito sarà erogato in lire italiane al tasso di cambio medio indicato dall'Ufficio Italiano dei Cambi valevole due giorni lavorativi prima dell'erogazione del finanziamento.

In caso di chiusura del mercato si applicherà provvisoriamente il tasso di cambio medio degli ultimi due giorni di apertura del mercato, con conguaglio da effettuare al cambio medio del primo giorno di riapertura ufficiale del mercato stesso.

Articolo 2

Banca Agente

I fondi saranno accreditati, in una o più volte, su apposito "Conto Speciale Transitorio", aperto a nome del Mutuatario presso la filiale di Roma della Banca Commerciale Italiana (in seguito denominato Banca Agente), con le modalità di cui al successivo articolo 5.

La Banca Agente controllerà che i pagamenti da effettuare in base alla presente Convenzione siano conformi alle norme valutarie vigenti in Italia.

1, DM

Articolo 3Entrata in vigore della Convenzione finanziaria

La presente Convenzione entrerà in vigore non appena il Mediocredito centrale avrà ricevuto dal Mutuatario i seguenti documenti:

- i) la dichiarazione, rilasciata dal competente organo del Governo del Guatemala, attestante che la firma apposta sulla presente Convenzione è di persona debitamente autorizzata, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in Guatemala, ad assumere gli impegni derivanti dalla Convenzione medesima per il Mutuatario;
- ii) l'atto di designazione, rilasciato dal Mutuatario, della persona o delle persone debitamente autorizzate a firmare le Dichiarazioni di Debito di cui al successivo articolo 4; tale atto specificherà il nome e la qualifica di dette persone fornendo nel contempo gli "specimen" delle firme (copia di tale atto, nonché degli "specimen" delle firme e successive variazioni, sarà rimesso dal Mutuatario alla Banca Agente);
- iii) copia del mandato irrevocabile, conferito alla Banca Agente, di utilizzare i fondi accreditati nel "Conto Speciale Transitorio", contro contestuale consegna al Mediocredito centrale delle Dichiarazioni di Debito, esclusivamente per effettuare i pagamenti di volta in volta indicati dal Mutuatario e con le modalità da esso precisate; tale mandato irrevocabile dovrà essere redatto conformemente all'allegato A), dovrà essere espressamente accettato dalla Banca Agente e confermato dalla medesima per iscritto al Mediocredito centrale;

Il Mediocredito centrale, non appena avrà ricevuto i documenti di cui sopra, comunicherà al Mutuatario, a mezzo lettera o

Al. Puy

telex da confermare successivamente con lettera, la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 4

Richiesta di accredito dei fondi

Successivamente all'entrata in vigore della Convenzione, il Mediocredito centrale darà esecuzione alle richieste di accredito, redatte conformemente all'allegato B), che il Mutuatario farà pervenire al Mediocredito centrale stesso a mezzo telex da confermare successivamente con lettera, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'accredito dei fondi nel "Conto Speciale Transitorio" e comunque non oltre il giorno 15 del mese precedente a quello di accredito.

Almeno 15 (quindici) giorni prima di tale data il Mutuatario farà pervenire alla Banca Agente, accompagnata da una lettera di istruzioni redatta conformemente all'allegato C), una Dichiarazione di Debito a favore del Mediocredito centrale, redatta conformemente all'allegato D).

Detta Dichiarazione di Debito, di importo capitale corrispondente all'importo dell'accredito richiesto, dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data di emissione, l'indicazione della data di decorrenza degli interessi, l'indicazione delle scadenze e del piano di ammortamento del credito, la sottoscrizione del Mutuatario, nonché tutti gli altri requisiti specificati nello stesso allegato D).

Articolo 5

Accredito dei fondi

Successivamente al ricevimento delle richieste di accredito di cui al precedente articolo 4, il Mediocredito centrale darà alla Banca Agente le istruzioni necessarie per l'accredito dei fondi nel "Conto Speciale Transitorio" aperto presso di essa a nome del Mutuatario.



Contestualmente all'accredito dei fondi, la Banca Agente consegnerà al Mediocredito centrale le Dichiarazioni di Debito corrispondenti (attestandone l'autenticità delle firme) ed effettuerà i pagamenti indicati dal Mutuatario.

La Banca Agente si farà rilasciare dai beneficiari in favore dei quali effettuerà detti pagamenti una ricevuta liberatoria in doppio originale, da rimettere, successivamente, al Mediocredito centrale e al Mutuatario.


Qualora il giorno previsto per l'accredito dei fondi nel "Conto Speciale Transitorio" e per i pagamenti ai predetti beneficiari fosse festivo secondo gli usi bancari italiani, resta convenuto che gli adempimenti di cui sopra saranno effettuati il primo giorno utile successivo.

Il Mediocredito centrale depositerà le Dichiarazioni di Debito per la custodia e l'amministrazione presso la Banca Agente, dopo l'apposizione della girata per l'incasso a favore della stessa Banca Agente.

Qualora, per una ragione qualsiasi, la Banca Agente non potesse consegnare al Mediocredito centrale le Dichiarazioni di Debito ovvero effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari indicati dal Mutuatario contestualmente all'accredito dei fondi nel "Conto Speciale Transitorio", essa non darà corso alle istruzioni di accredito del Mediocredito centrale.

Una volta rimossa la causa che ha impedito l'accredito dei fondi, il Mutuatario dovrà inoltrare al Mediocredito centrale una nuova richiesta di accredito.

Il Mediocredito centrale si riserva di non dare corso a nuove richieste di accredito nel "Conto Speciale Transitorio", qualora il Mutuatario risulti inadempiente nei confronti del Mediocredito centrale ai sensi della presente o di altre Convenzioni finanziarie stipulate tra lo stesso Mediocredito centrale e il Mutuatario.



Articolo 6

Termine di utilizzo del credito

Il termine ultimo per l'utilizzo del credito derivante dalla presente Convenzione è fissato a 42 (quarantadue) mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Articolo 7

Rimborso del credito finanziario e pagamento degli interessi

Ciascun importo, accreditato nel "Conto Speciale Transitorio" e rappresentato da una Dichiarazione di Debito, sarà rimborsato in 26 (ventisei) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 30 (trenta) mesi dopo la data di accredito dell'importo stesso nel "Conto Speciale Transitorio".

Sull'importo capitale in essere di ciascuna Dichiarazione di Debito, saranno pagati, alla fine di ogni semestre, interessi nella misura del 2,50% (due e cinquanta per cento) annuo, pari all'1,25% (uno e venticinque per cento) semestrale posticipato, con primo pagamento alla fine del primo semestre successivo alla data di accredito dei fondi nel "Conto Speciale Transitorio" e ultimo pagamento alla data di scadenza dell'ultima quota di capitale.

La Banca Agente annoterà di volta in volta sulla Dichiarazione di Debito l'avvenuto pagamento degli importi per capitale e interessi.

Non appena effettuati tutti i pagamenti previsti in ciascuna Dichiarazione di Debito, detta Dichiarazione sarà restituita al Mutuatario.

Articolo 8

Trasferibilità delle Dichiarazioni di Debito

Le Dichiarazioni di Debito non ancora scadute sono liberamente trasferibili dal Mediocredito centrale a persona giuridica pubblica o privata italiana. Il trasferimento a persona giuridica pubblica o privata estera è sottoposto al preventivo consenso del Mutuatario.



Il Mediocredito centrale notificherà alla Banca Agente l'avvenuto trasferimento delle Dichiarazioni di Debito.

Articolo 9

Luogo e modalità dei pagamenti

Tutti gli importi dovuti per capitale e interessi dal Mutuatario, in base alla presente Convenzione e alle relative Dichiarazioni di Debito, dovranno essere accreditati a favore del Mediocredito centrale stesso o degli aventi diritto presso la Banca Agente.

Detti importi saranno accreditati alla scadenza pattuita, in dollari USA, senza deduzione alcuna per oneri bancari e/o valutari e senza necessità di preavviso da parte del Mediocredito centrale o degli aventi diritto.

Articolo 10

Impegno del Mutuatario

L'impegno del Mutuatario di effettuare il pagamento degli importi dovuti in base alla presente Convenzione e alle relative Dichiarazioni di Debito è incondizionato ed irrevocabile.

Articolo 11

Interessi di mora

Qualora, per una ragione qualsiasi, anche indipendente dalla volontà del Mutuatario, gli importi dovuti per capitale e interessi non pervenissero entro il giorno di scadenza pattuito alla Banca Agente, il Mutuatario sarà tenuto a pagare su detti importi, interessi di mora per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e la data dell'effettivo accredito a favore del Mediocredito centrale o degli aventi diritto presso la Banca Agente stessa.

Detti interessi di mora saranno calcolati nella misura del 2,50% (due e cinquanta per cento) per i 35 (trentacinque) giorni immediatamente successivi alla data di scadenza originaria e,

A. P. M.

successivamente, nella misura dell'8% (otto per cento) fino alla valuta di effettivo pagamento al Mediocredito centrale.

Per i 35 (trentacinque) giorni immediatamente successivi alla data di scadenza originaria, detti interessi di mora saranno calcolati sempre e comunque in regime di interesse semplice; per il periodo successivo, detti interessi di mora verranno calcolati in regime di interesse semplice quando tale periodo è inferiore a un anno e in regime di interesse composto quando tale periodo è superiore a un anno.

Articolo 12

Oneri fiscali

Ogni onere fiscale, presente o futuro, a qualsiasi titolo dovuto in Guatemala, in dipendenza della presente Convenzione e delle relative Dichiarazioni di Debito, sarà a carico esclusivo del Mutuatario medesimo.

Ogni onere fiscale dovuto in Italia non sarà a carico del Mutuatario.

Il Mediocredito centrale dichiara di volersi avvalere del regime fiscale di cui al D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e alla legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e successive modifiche.

Articolo 13

Risoluzione delle controversie

Le parti si adopereranno per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e delle relative Dichiarazioni di Debito.

Ove tali tentativi non portassero, entro un termine di 90 (novanta) giorni, ad una soluzione delle controversie, queste potranno essere risolte a livello governativo. Nel caso in cui anche tale tentativo non dovesse portare ad una soddisfacente soluzione, tutte le controversie saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio



Internazionale, Parigi, Francia, da tre arbitri nominati in conformità a detto Regolamento.

Il Tribunale Arbitrale applicherà alle controversie il diritto italiano.

Le decisioni del Tribunale Arbitrale saranno definitive e vincolanti per entrambe le parti.

Nessuna controversia eventualmente nascente tra le parti potrà sospendere l'obbligo del Mutuatario di pagare, alle scadenze pattuite, gli importi dovuti in base alla presente Convenzione ed alle Dichiarazioni di Debito emesse ai sensi della stessa.

Articolo 14

Comunicazioni

Le comunicazioni da effettuare in relazione alla presente Convenzione, dovranno essere come di seguito indirizzate:

- GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA - Ministero delle Finanze Pubbliche - Zona 1 - Guatemala - GUATEMALA - n. telex 9207 MINFIP GU;
- MEDIOCREDITO CENTRALE - Via Piemonte 51, 00187 Roma - ITALIA - n. telex 612091;
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Filiale di Roma - Ufficio Scambi Commerciali - Via del Corso, 226, 00186 - Roma - ITALIA - n. telex 612310.

Articolo 15

Originali della Convenzione finanziaria

La presente Convenzione è redatta in quattro originali in lingua italiana e quattro originali in lingua inglese, con

prevalenza, in caso di discordanza, del testo redatto in lingua italiana.

Per l'Istituto centrale per il
credito a medio termine
- Mediocredito centrale -

R. Banfi

Per il Governo della Repubblica
del Guatemala
Ministero delle Finanze Pubbliche

[Signature]

Firmato il **21 OTT. 1985** a Roma

Firmato il **23.12.1985** a *Guatemala*

Clausola compromissoria

Il Mutuatario approva espressamente quanto previsto all'articolo 13 della presente Convenzione per la risoluzione delle controversie eventualmente nascenti tra le parti.

Per il Governo della Repubblica del Guatemala
Ministero delle Finanze Pubbliche

[Signature]

Firmato il **23.12.1985** a *Guatemala*

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI ROMA

Esatto L. *[illegible]* FIS

L. *[illegible]*

di cui per INVIM

L. *[illegible]*

IL CASIERE

ESCRITA REGISTRAZIONE
al N. **3785**

1986
1985

[Stamps and signatures]

(fac-simile di mandato irrevocabile alla Banca Agente)

Allegato A)

da: Governo della Repubblica del Guatemala - Ministero delle Finanze
Pubbliche
a : Banca Commerciale Italiana - Filiale di Roma
a : Mediocredito centrale (per conoscenza)

Convenzione finanziaria di US\$ 12.000.000 (dodicimilioni) firmata da
noi a il e dal Mediocredito centrale
a Roma il

In relazione alla Convenzione in oggetto Vi nominiamo con la
presente nostra Banca Agente.

Pertanto aprirete a nostro nome un "Conto Speciale
Transitorio" presso di Voi in cui saranno accreditati i fondi che il
Mediocredito centrale metterà di volta in volta a nostra
disposizione.


A ciascuna data di accredito dei fondi nel "Conto Speciale
Transitorio" consegnerete al Mediocredito centrale una Dichiarazione
di Debito a favore del medesimo, che depositeremo presso di Voi,
accompagnata da una lettera di istruzioni almeno 15 (quindici) giorni
prima della data predetta.

I fondi accreditati dal Mediocredito centrale sul conto di
cui sopra saranno contestualmente utilizzati per il finanziamento di
beni e servizi italiani nell'ambito del "third telecommunications
project".

I pagamenti che effettuerete a favore dei beneficiari da noi
indicati saranno subordinati al ritiro di una ricevuta liberatoria in
doppio originale da rimettere, a posteriori, al Mediocredito centrale
e a noi.

Vogliate cortesemente confermare, a mezzo lettera o a mezzo
telex da confermare successivamente con lettera, a noi e al
Mediocredito centrale, il Vostro accordo sull'accettazione del
presente mandato irrevocabile.

Distinti saluti.



(fac-simile di richiesta di accredito)

Allegato B)

da: Governo della Repubblica del Guatemala - Ministero delle Finanze
Pubbliche
a : Mediocredito centrale

Convenzione finanziaria di US\$ 12.000.000 (dodicimilioni) firmata da
noi a il e dal Mediocredito centrale
a Roma il

Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione in oggetto, Vi
chiediamo di accreditare in data il controvalore in
lire italiane di US\$ (.....) sul "Conto
Speciale Transitorio" aperto a nostro nome presso la filiale di Roma
della Banca Commerciale Italiana.

Vi precisiamo che l'accredito sopra richiesto corrisponde ai
pagamenti qui di seguito elencati: (*)

.....
.....

Al riguardo, Vi alleghiamo i seguenti documenti comprovanti
la destinazione dei suddetti pagamenti: fattura/e n.
del

Distinti saluti.

(*) Per ogni pagamento dovrà essere indicato: importo; impresa
italiana beneficiaria; causale.



(fac-simile di lettera di istruzioni alla Banca Agente)

Allegato C)

da: Governo della Repubblica del Guatemala - Ministero delle Finanze
Pubbliche
a : Banca Commerciale Italiana - Filiale di Roma

Convenzione finanziaria di US\$ 12.000.000 (dodicimilioni) firmata da
noi a il e dal Mediocredito centrale
a Roma il.....


Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione in oggetto, Vi
trasmettiamo in allegato la Dichiarazione di Debito a favore del
Mediocredito centrale di importo capitale pari a US\$
(.....).

La suddetta Dichiarazione di Debito è firmata da
..... nella sua qualità di

Vi preghiamo di consegnare la Dichiarazione di Debito al
Mediocredito centrale alla data dell'accredito dei fondi nel "Conto
Speciale Transitorio" aperto a nostro nome presso di Voi.

Vi preghiamo, inoltre, di effettuare i relativi pagamenti a
favore di, quale corrispettivo di

Distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a vertical line and some scribbles.

(fac-simile di Dichiarazione di Debito)

Allegato D)

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA
- Ministero delle Finanze Pubbliche -

N.
Luogo e data di emissione:
.....

Data di decorrenza degli interessi: (data di accredito
dei fondi nel "Conto Speciale
Transitorio")

Per importo ricevuto, il Governo della Repubblica del Guatemala, agente per il tramite del Ministero delle Finanze Pubbliche, si riconosce incondizionatamente ed irrevocabilmente debitore dell'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - con sede in Roma (Italia), Via Piemonte 51, per l'importo capitale di US\$ (.....), che si obbliga a rimborsare in 26 (ventisei) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente il e l'ultima il, secondo il piano di ammortamento qui di seguito riprodotto.

Sull'importo capitale in essere della presente Dichiarazione di Debito, il Governo della Repubblica del Guatemala si obbliga a pagare alla fine di ogni semestre, interessi nella misura dell'1,25% (uno e venticinque per cento) semestrale posticipato, con primo pagamento alla fine del primo semestre successivo alla data di decorrenza degli interessi e ultimo pagamento alla data di scadenza dell'ultima quota di capitale, secondo il piano di ammortamento qui di seguito riprodotto.

Il Governo della Repubblica del Guatemala effettuerà il rimborso delle quote di capitale e il pagamento degli interessi previsti nella presente Dichiarazione di Debito, accreditando i relativi importi alle scadenze pattuite, in dollari USA, a favore del Mediocredito centrale o degli aventi diritto, presso la filiale di Roma della Banca Commerciale Italiana senza deduzione alcuna per oneri bancari e/o valutari.

Qualora, per una ragione qualsiasi, anche indipendente dalla volontà del Governo della Repubblica del Guatemala gli importi per capitale e interessi, dovuti in base alla presente Dichiarazione di Debito, non pervenissero entro il giorno di scadenza pattuito alla filiale di Roma della Banca Commerciale Italiana, il Governo della Repubblica del Guatemala sarà tenuto a pagare, su detti importi, interessi di mora per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e la data dell'effettivo accredito a favore del Mediocredito centrale o degli aventi diritto, presso la Banca Agente stessa.

Detti interessi di mora saranno calcolati nella misura del 2,50% (due e cinquanta per cento) per i 35 (trentacinque) giorni immediatamente successivi alla data di scadenza originaria e, successivamente, nella misura dell'8% (otto per cento) fino alla valuta di effettivo pagamento al Mediocredito centrale.

1 / 000

Allegato D) segue

Per i 35 (trentacinque) giorni immediatamente successivi alla data di scadenza originaria, detti interessi di mora saranno calcolati sempre e comunque in regime di interesse semplice; per il periodo successivo, detti interessi di mora verranno calcolati in regime di interesse semplice quando tale periodo è inferiore a un anno e in regime di interesse composto quando tale periodo è superiore a un anno.


La filiale di Roma della Banca Commerciale Italiana annoterà di volta in volta sulla presente Dichiarazione di Debito, l'avvenuto pagamento degli importi per capitale e interessi.

Non appena effettuati tutti i pagamenti previsti nel piano di ammortamento qui di seguito riprodotto, la presente Dichiarazione di Debito sarà restituita al Governo della Repubblica del Guatemala.

La presente Dichiarazione di Debito viene emessa in base alla Convenzione finanziaria, firmata a il e a Roma il tra il Governo della Repubblica del Guatemala, agente per il tramite del Ministero delle Finanze Pubbliche da una parte e l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - dall'altra, ai sensi dell'art. 26 della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977, così come modificato dall'articolo 6 della legge italiana n. 38 del 9 febbraio 1979.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Scadenze	Quote capitale	Quote interessi	Rate
a).....
b).....
c).....
d).....
1).....
2).....
3).....
4).....
5).....
6).....
7).....
8).....
9).....
10).....
11).....
12).....
13).....
14).....
15).....

./.


Allegato D) segue

16).....
17).....
18).....
19).....
20).....
21).....
22).....
23).....
24).....
25).....
26).....

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA
- Ministero delle Finanze Pubbliche -

